



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 158/99**

## **MISURE URGENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 61 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA'**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 luglio 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9 che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTO in particolare l'art.61, comma 1 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale che prevede tempi e modalità di utilizzo delle disposizioni adottate dall'Autorità al fine di assicurare la continuità e la semplificazione dei processi applicativi nella fase di prima attuazione del regolamento stesso;

VISTA in particolare la delibera n.4/98 dell'Autorità istitutiva del Gruppo di Lavoro per l'Avviamento e le successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO conto dello stato di avanzamento delle procedure di selezione attivate dall'Autorità ai sensi dell'art.1, comma 20 della richiamata legge n.249/97;

RITENUTA l'opportunità di procedere ad una prima pianificazione di iniziative da attuarsi progressivamente e parallelamente alla citata selezione ai fini delle previsioni di cui al comma 17 del menzionato art.1 della legge n.249/97;

VISTA la proposta dei Componenti l'Autorità incaricati dal Consiglio di definire alcuni aspetti organizzativi prioritari;

UDITA la relazione del Presidente;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

DELIBERA

Articolo unico

*Misure attuative dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale*

1. Il Gruppo di Lavoro per l'Avviamento istituito con la delibera n. 4/98 prosegue ad operare, ai sensi dell'art. 61, comma 1 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, fino al 31 dicembre 1999.
2. Per il periodo di operatività del Gruppo di Lavoro per l'Avviamento, e nel rispetto dell'art. 2, comma 9 della delibera n. 4/98, le strutture organizzative di primo livello svolgono i compiti e le attività attribuiti, anche articolandosi in "unità funzionali temporanee" alle quali viene assegnato in via provvisoria il personale che collabora con l'Autorità nelle diverse forme previste, ovvero quello di ruolo reclutato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge istitutiva, del Capo II del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, oltreché del comma 8 della delibera n. 15/98.
3. La partecipazione al Gruppo di Lavoro per l'Avviamento di cui al precedente comma 2 costituisce titolo per l'applicazione dell'art. 50 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, anche relativamente alla definizione delle previsioni di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della delibera n. 4/98 e al comma 7 della citata delibera n. 15/98.
4. Le procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità, di cui al comma 8 della citata delibera n. 15/98, sono attivate con la presente delibera e sono realizzate in sessioni riservate, secondo le modalità e i requisiti previsti nei rispettivi bandi interni.
5. La prima sessione delle selezioni di cui al precedente comma viene attuata per la copertura di trenta posti del ruolo organico ed è riservata al personale che ha collaborato con l'Autorità, nelle forme previste dalle delibere n. 1/98 e n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni, per almeno dodici mesi alla data di emanazione del bando da parte dell'Autorità stessa, da effettuarsi entro il mese di settembre 1999.
6. Entro il mese di dicembre 1999 sono banditi concorsi ai sensi del Capo II del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale per non più di trenta posti da ripartire nelle diverse qualifiche del ruolo organico.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

7. Le previsioni di cui al comma 8 della delibera n. 15/98 si applicano al personale chiamato a collaborare entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti ex art. 1, comma 9 della legge n. 249/97. A tale personale sono riconosciuti i requisiti per accedere anche ai concorsi ed alle selezioni di cui all'art. 34 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, oltreché ai concorsi di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 del regolamento stesso.

Napoli, 20 luglio 1999

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
(*Mario Betati*)